

FONDO PROVINCIALE DI CONTROGARANZIA

Tra le azioni intraprese dalla Provincia per contrastare la grave crisi economica attuale, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese reggiane, è stato istituito un Fondo dell'ammontare di circa € 550.000,00 utilizzabile per la concessione di controgaranzie su prestiti già garantiti dai Confidi.

Beneficiari dell'intervento sono le imprese, anche cooperative, aventi sede legale e/o operativa in territorio provinciale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo, dei trasporti e dell'economia sociale, che siano economicamente e finanziariamente sane.

La controgaranzia è concessa a fronte di operazioni effettuate per la realizzazione di investimenti (materiali o immateriali) e non può avere durata superiore a 48 mesi, anche per prestiti di più lunga durata.

L'intervento è in regime "de minimis" di cui al Reg.(CE) 1998/2006.

Il Fondo è operativo per le operazioni deliberate dai Confidi nel periodo: 01/09/2009 – 31/12/2010.

Le finalità specifiche e le procedure di funzionamento del suddetto Fondo sono contenute nel Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 260 del 25/08/2009, di seguito riportato.

Per informazioni e per la presentazione delle domande è possibile rivolgersi direttamente ai Confidi operanti in Provincia e precisamente:

UNIFIDI – Via M.K.Gandhi,16/a – 42123 Reggio Emilia – Tel. 0522 320811 - Mirto Anceschi
COFIRE – V.le Magenta, 1/c – 42123 Reggio Emilia – Tel. 0522432673 - Ettore Ghidoni
COFITER – Via Gualerzi, 8 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522 508906 - Gabriella Gazzotti
COOPERFIDI – Via G. Brini, 45 – 40128 Bologna – Tel. 051 0956815 – Francesco Maccione

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL FONDO PROVINCIALE DI CONTROGARANZIA

1. La Provincia di Reggio Emilia aderisce ad un fondo utilizzabile per la concessione di controgaranzie finalizzato alla prestazione – a favore dei Confidi operanti sul territorio provinciale – di controgaranzie esplicite, irrevocabili, incondizionate e a semplice prima richiesta istituito presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. La ripartizione preventiva del fondo fra i Confidi sarà definita in base al criterio della proporzionalità rispetto all'operatività effettiva di ognuno e successivamente modulata anche in base alla massima riduzione delle commissioni operata dai singoli confidi a favore delle imprese richiedenti le agevolazioni.

I Confidi operanti sul territorio provinciale, nei settori secondario e terziario, sono i seguenti:

- Cofire
- Cofiter – Confidi Terziario Emilia Romagna soc. coop.
- Coop.E.R.Fidi soc. coop.
- Unifidi Emilia Romagna soc. coop. a r.l.

2. L'intervento della Provincia consiste in un Fondo di controgaranzia, la cui finalità è quella di agevolare l'accesso al credito da parte delle PMI aventi sede operativa nella provincia di Reggio Emilia e rispondenti alla definizione comunitaria (Racc.

2003/361/CE D.M. 18/4/2005), tramite la concessione di controgaranzia sui finanziamenti concessi secondo le modalità di seguito indicate.

3. La Provincia stanZIA le risorse destinate al fondo per la prestazione di controgaranzie a favore dei Confidi, che si impegnano a utilizzarle in regime di contabilità separata ed esclusivamente per le finalità indicate nel presente disciplinare. Soggetti richiedenti la controgaranzia sono i Confidi mentre beneficiari finali della controgaranzia sono le PMI aventi sede operativa nella provincia di Reggio Emilia, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla citata disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.
4. La controgaranzia del fondo è prestata in misura non superiore al 50 % della garanzia diretta prestata dal Confidi. La garanzia diretta del Confidi non potrà essere superiore all'80% dell'importo del finanziamento. Le controgaranzie sono valide per un periodo pari a quello di durata delle garanzie dirette sottostanti e comunque per un periodo non superiore a 48 mesi e decorrono dalla data della delibera di concessione della garanzia all'impresa da parte del Confidi (che deve essere successiva alla data di costituzione del fondo). In particolare la controgaranzia può essere concessa a fronte di operazioni effettuate per investimenti materiali o immateriali, finalizzati anche all'avvio di nuove imprese.
5. Per l'attuazione del presente intervento la Provincia si conforma alla ordinaria disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

In particolare tale intervento è erogato in regime de minimis di cui al Reg. (Ce) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore per tutti i settore nei quali il regime è applicabile.

L'adozione del regime "de minimis" comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a € 200.000 nell'arco dell'esercizio in corso e dei 2 esercizi finanziari precedenti; come momento di riferimento verrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in € 100.000.

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente disciplinare agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei 3 esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati, non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

E' compito dei Confidi determinare, per la verifica del rispetto del limite suindicato, il valore dell'equivalente sovvenzione lorda e comunicarlo alle imprese beneficiarie finali in base al metodo di calcolo previsto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20.06.2008 C155/10.

Le garanzie prestate dal fondo possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche, purché con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata dalla specifica normativa di riferimento per il finanziamento in questione.

6. Le risorse assegnate dalla Provincia ad ogni Confidi saranno vincolate e destinate esclusivamente agli interventi previsti dal presente disciplinare, e non potranno entrare a far parte del patrimonio del Confidi stesso.

La somma messa a disposizione dalla Provincia sarà dalla stessa impegnata in un'unica soluzione e liquidata di volta in volta ai Confidi, in caso di richiesta di escussione della controgaranzia, al verificarsi di casi di insolvenza da parte di imprese. Entro il 30 giugno di ogni anno il Confidi trasmette la situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente delle disponibilità, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive, unitamente all'ultimo bilancio approvato.

La Provincia si riserva la facoltà di decidere se destinare ad altri fini gli eventuali residui non utilizzati dei plafond assegnati ai singoli Confidi, ovvero se lasciarli in tutto o in parte a disposizione dei Confidi per le medesime o altre finalità.

Gli interessi che maturano sul fondo hanno la stessa destinazione.

7. La Provincia di Reggio Emilia aderisce al Fondo in oggetto alle seguenti ulteriori condizioni operative:

- I Confidi devono riservare almeno il 30% degli stanziamenti a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.
- I Confidi devono impegnarsi a ridurre in massima misura l'ammontare delle commissioni a carico dell'impresa per l'istruttoria e per la definizione dell'operazione di finanziamento, nonché a comunicare alle imprese che accedono a questo Fondo, in forme maggiormente efficaci rispetto al passato, che le agevolazioni di cui fruiscono sono finanziate tramite contributo della Provincia di Reggio Emilia.
- La ripartizione dei Fondi disponibili tra i Confidi seguirà inizialmente i criteri della proporzionalità rispetto all'operatività storica effettiva di ognuno, ed in fase di aggiornamento anche quello della massima riduzione delle commissioni operata dai singoli Confidi a favore delle imprese richiedenti le agevolazioni.

In base a tali criteri la ripartizione preventiva fra Confidi è la seguente:

UNIFIDI EMILIA-ROMAGNA	40%
COFIRE	25%
COFITER	33%
COOP.ER.FIDI	2%

Tale riparto preventivo potrà essere modificato in corso di convenzione a seguito delle periodiche valutazioni sull'andamento delle operazioni, previa consultazione tra la Provincia e i Confidi.

- La Provincia deve essere messa nelle condizioni di effettuare opportuni accertamenti sui Confidi, al fine della garanzia che gli affidamenti vengano effettivamente impiegati per i fini per i quali sono stati concessi. A tal fine i Confidi faranno pervenire alla Provincia comunicazione circa le convocazioni dei consigli di Amministrazione, ai quali un rappresentante della Provincia potrà decidere se partecipare, con mera facoltà di esprimere in quella sede il proprio parere, ma senza per questo assumere alcuna responsabilità in ordine alle decisioni del Consiglio.
- Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia saranno destinate a finanziare garanzie esclusivamente destinate a spese per investimenti materiali o immateriali finalizzati anche all'avvio di nuove imprese.

8. Il Confidi è responsabile della legittimità delle procedure e della conformità delle domande alle finalità dell'intervento del presente disciplinare.

A tal fine è chiamato ad acquisire da parte dei richiedenti le agevolazioni le autodichiarazioni relative e ad assicurare l'informativa ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 (Privacy).

La controgaranzia verrà concessa fino ad esaurimento del fondo. I Confidi comunicano tempestivamente agli Enti finanziatori l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

9. La controgaranzia potrà essere escussa al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa.

La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, che i Confidi avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

La controgaranzia è altresì inefficace qualora non vengano rispettati i requisiti di cui al punto 3.

10. Le pratiche assistite da garanzie prestate su questo Fondo saranno quelle deliberate dai Confidi a partire dal 1/9/2009 fino al 31/12/2010, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ai sensi dell'art.4 e segg. della L. 241/90, l'unità organizzativa competente su tutto il procedimento, per la Provincia, è il Servizio Sviluppo economico, Agricoltura e Promozione del territorio, responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio medesimo, ovvero il dirigente o funzionario da questi espressamente individuato. Avverso il procedimento di non concessione del contributo in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R.